



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 258 della seduta del 28 maggio 2024.

Oggetto: Concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali. Supporto amministrativo e opzioni procedurali.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente di Settore: Avv. Elvira Costantino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. ___/___ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni competenza residuale in materia di turismo;
- lo Statuto della Regione;
- la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17;
- l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- l'art. 49 Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, nonché l'art. 4, paragrafo 3, Trattato sull'Unione Europea;
- l'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione italiano)
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione);

PRESO ATTO:

- della giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali;
- della situazione di incertezza scaturita dalla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con i principi unionali, per come statuito dalla giurisprudenza amministrativa ed europea;

CONSIDERATO CHE:

- la Calabria è una regione a chiara vocazione turistica, in particolare nei periodi estivi, ove la risorsa "mare", i servizi di accoglienza ad essa connessi ed il comparto del turismo balneare rivestono un'importanza strategica, ai fini dello sviluppo del territorio;
- le aziende turistico-ricreative svolgono un servizio equiparabile a quelli di pubblica utilità nell'ambito dell'offerta turistica, offrendo alla collettività servizi primari in spiaggia, tra i quali il salvamento, i servizi per disabili, l'assistenza ai bagnanti;
- occorre garantire comportamenti uniformi all'interno del territorio regionale, soprattutto in vista della prossima stagione estiva, fornendo agli enti locali una ricostruzione del quadro legislativo e dei conseguenti arresti giurisprudenziali formati in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, che dia conto delle facoltà loro attribuite per la gestione delle aree demaniali di rispettiva competenza;

VALUTATO CHE:

- il legislatore regionale è intervenuto in materia con la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, conferendo la delega delle funzioni in materia di gestione del demanio marittimo ai comuni costieri;
- il legislatore nazionale nel corso degli anni ha disposto con diversi provvedimenti proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, differendone il termine di validità fino al 31.12.2033 (Cfr. L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L. 17.12.2012, n. 221 art. 34 *duodecies*; L. 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684);
- la Giustizia amministrativa ha a più riprese ritenuto i predetti interventi legislativi in contrasto col diritto dell'Unione europea, e in particolare con il principio secondo il quale la concessione di occupazione del demanio marittimo, ove caratterizzato da "scarsità della risorsa" e "interesse transfrontaliero certo", deve essere rilasciata per una durata limitata temporalmente adeguata, senza previsione di rinnovo automatico, con il conseguente obbligo di disapplicazione della normativa interna contrastante, al quale sono tenute sia la magistratura sia le autorità amministrative;
- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 18 del 9 novembre 2021, nel pronunciarsi sulle varie questioni ad essa rimesse, ha ribadito come la direttiva 123/2006/CE:

a) sotto il profilo ontologico, ha natura di “*direttiva di liberalizzazione*” (e non già di armonizzazione ai sensi dell’art. 115 T.F.U.E.) in quanto “*tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso*”;

b) sotto il profilo dell’ambito di applicazione, riguarda (anche) la concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa che va qualificata quale “*autorizzazione*” di servizi riguardante una risorsa naturale attualmente caratterizzata (sia in ambito locale che nazionale) da “*notevole scarsità*” concetto “*da intendersi in termini relativi e non assoluti*” - la cui valutazione “*dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege*” (“a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo”);

c) sotto il profilo effettuale, ha carattere “*self executing*”, avendo “*un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità*”;

- l’Adunanza Plenaria ha, dunque, affermato “*il principio secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità [per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. sia con l’art. 12 della direttiva 2016/1237CE] della disciplina nazionale [art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. 19 n. 34/2020] che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere*”, chiarendo (cfr. principio di diritto n. 1) che «*[...]Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]*», precisando che “**nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione**”;

- con la legge n. 118 del 5.8.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” per come modificata ed integrata con decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. con la legge 24 febbraio 2023 n. 14, il legislatore nazionale è intervenuto in materia, stabilendo che – per quel che qui interessa – le concessioni interessate sono automaticamente prorogate al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle «autorità competenti» di differire il termine al 31.12.2025 ma solo in «presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»;

- il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:

a) adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L. n. 118/2022);

b) adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L. n. 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall’ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

- ad oggi non sono stati emanati i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge n. 118/2022;

- la Regione ha, su richiesta statale, effettuato una ricognizione, aggiornata al 2023 ed ha comunicato al Governo la mappatura delle proprie aree demaniali marittime;

RICHIAMATE:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 aprile 2023 in C-348/22

(Comune di Ginosa) con la quale è stato riaffermato il principio – risultante dallo stesso tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Dir. 2006/123/CE – in forza del quale, se il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

- le sentenze del Consiglio di Stato n. 4479/2024, n. 4480/2024 e n. 4481/2024, con le quali – da ultimo – sulla scia della giurisprudenza precedente:
 - a) è stato ribadito che le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata (Cons. St, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva;
 - b) è stata contestualmente concessa la possibilità di una “proroga tecnica” funzionale allo svolgimento delle gare, che estende le concessioni con scadenza al 31 dicembre 2023, per il tempo strettamente necessario alla procedura competitiva (e comunque non oltre il 31 dicembre prossimo), solo laddove i comuni abbiano indetto o quantomeno deliberato la gara;
 - c) quanto ai criteri da adottare per le gare, è stato suggerito di rifarsi ai principi della delega 118 del 2022 («anche se scaduta»), quindi di tenere in «adeguata considerazione» gli investimenti, il valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, la professionalità acquisita, e ancora di individuare «requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni», e non dimenticando poi la «quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante»;

PRESO ATTO, in merito alla questione relativa alla quantificazione dell’indennizzo, dell’attuale pendenza del procedimento instaurato presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito dell’ordinanza n. 8010/2022, con cui il Consiglio di Stato ha rimesso la seguente questione pregiudiziale: *“Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo”;*

DATO ATTO che le ricostruzioni giurisprudenziali che precedono originano dalla considerazione che l’autorità amministrativa competente si trovi a dover operare in presenza di una “risorsa scarsa” e di un “interesse transfrontaliero certo”, il che impone l’applicazione dell’articolo 12 della Dir. 2006/123/CE e dell’articolo 49 del T.F.U.E. sulla libertà di stabilimento e, quindi, l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario dell’area demaniale interessata;

DATO ATTO, altresì, che qualora si sia in presenza di una risorsa legittimamente ritenuta non scarsa ma che presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice costituirebbe una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro, in linea di principio, vietata dall’articolo 49 del T.F.U.E.;

CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, ha individuato in una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio

marittimo di ogni singolo comune rivierasco, quelle da riservare all'uso pubblico ed alla libera balneazione;

CONSIDERATO, altresì, che il documento prodotto dal “Tavolo tecnico” governativo è stato contestato dalla Commissione Europea in quanto dallo stesso è emerso che la quota di aree occupate dalle concessioni demaniali equivale, attualmente, al 33 per cento delle aree disponibili, ma lo stesso: 1) non riflette una valutazione qualitativa delle aree in cui è effettivamente possibile fornire servizi di ‘concessione balneare’; 2) non tiene conto delle situazioni specifiche a livello regionale e comunale;

PRECISATO che nella Regione Calabria, la risorsa – salve specifiche situazioni comunali – non può ritenersi scarsa, per come emerge dalla ricognizione sopra richiamata;

RICHIAMATO l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 19 aprile 2018, Oftalma Hospital Srl, C-65/17, EU:C:2018:263, punti 37 e ss.) sulla nozione dell’interesse transfrontaliero certo, per cui:

- *“l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, bensì deve positivamente risultare da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione nel procedimento principale. Ciò implica che non può ritenersi che un interesse transfrontaliero certo sussista sulla base di elementi che non escludono la sua esistenza, ma che deve considerarsi sussistente un interesse siffatto qualora il carattere transfrontaliero dello stesso consti alla luce di elementi oggettivi e concordanti (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C-318/15, EU:C:2016:747, punto 22)”*;
- *“Possono costituire criteri oggettivi, idonei a dimostrare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, l’entità dell’importo dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, od anche le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in questione. In tale contesto, si può altresì tenere conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori situati in Stati membri diversi da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, purché sia accertato che le stesse sono reali e non fittizie (sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C-318/15, EU:C:2016:747, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata). Oltre a ciò, la circostanza che, alla data di attribuzione dell’appalto in discussione nel procedimento principale, servizi ... simili fossero o no già forniti da entità stabilite in altri Stati membri può anch’essa costituire un elemento da prendere in considerazione”*;

DATO ATTO che la lettura delle pronunce sopra riportate pare evidenziare l’insussistenza dell’obbligo di applicazione dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e/o dell’art. 49 del T.F.U.E., dal momento che sussisterebbe tale obbligo soltanto in presenza di scarsità della risorsa o di interesse transfrontaliero certo, la cui valutazione compete all’amministrazione locale competente;

CONSIDERATO che ciascun comune dovrà valutare, ai fini delle proprie determinazioni:

- a) Per quanto attiene alla scarsità della risorsa, l’estensione delle aree demaniali di propria competenza riservate all’uso pubblico ed alla libera balneazione e l’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga *ex lege*;
- b) Per quanto attiene all’interesse transfrontaliero certo della concessione, la sussistenza dei criteri oggettivi individuati dalla Corte di Giustizia, come sopra riportati;

DATO ATTO, altresì, che una compiuta valutazione della sussistenza del requisito di scarsità della risorsa richiede anche l’effettuazione di una ricognizione straordinaria in ordine alle concessioni demaniali rilasciate ma non attive, per le quali le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere ad avviare i procedimenti di decadenza;

CONSIDERATO che, nella sussistenza dell’interesse transfrontaliero certo ovvero del predetto interesse e della scarsità delle risorse, le amministrazioni comunali dovranno provvedere all’avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime (fluviali e lacuali) di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa unionale;

CONSIDERATO, inoltre, che in assenza di completamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni, nel contemperamento degli interessi contrapposti, ai fini dell'utilizzo dell'area per l'esercizio della prossima stagione balneare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1813/2024 ha ritenuto preminente l'interesse del privato all'esercizio dell'attività commerciale, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell'area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità;

PRESO ATTO dell'oggettiva difficoltà per le amministrazioni comunali di procedere, prima dell'inizio della stagione estiva, all'assegnazione con procedura ad evidenza pubblica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in considerazione della stratificazione normativa e giurisprudenziale sopra riportata, che contribuisce alle difficoltà di un corretto inquadramento dei percorsi amministrativi per la gestione delle procedure;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover garantire il corretto avvio della prossima stagione balneare, salvaguardando la necessità di contemperare l'avvio di procedure ad evidenza pubblica per le concessioni delle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali, ove ne ricorrano le condizioni, con le esigenze, altrettanto rilevanti, di garantire la continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti scaturenti dalle concessioni, la preservazione dei livelli occupazionali e la tutela dell'iniziativa economica privata;

RITENUTO di invitare le amministrazioni comunali, per esigenze di semplificazione e per garantire l'omogeneità nella definizione delle procedure in tempi celeri, a tenere conto nei provvedimenti di indirizzo per l'indizione della procedura selettiva e negli emanandi bandi, dei criteri desumibili dai principi della legge delega n. 118/2022, per come suggerito dal Consiglio di Stato, nel silenzio del legislatore nazionale.

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di dare atto che con riferimento al territorio regionale complessivamente considerato, come da ricognizione effettuata nell'anno 2023, non sussiste la scarsità della risorsa demaniale marittima.

2.- di ritenere, in considerazione delle superiori esigenze di buon andamento dell'amministrazione pubblica, nell'ambito del settore turistico e dello sviluppo ad esso connesso, di dover demandare alle amministrazioni comunali la valutazione attuale in ordine alla sussistenza di:

- scarsità della risorsa, da effettuarsi con riferimento:

- a) all'estensione delle aree demaniali di propria competenza, riservate all'uso pubblico ed alla pubblica balneazione, ai fini dell'accertamento del rispetto dei limiti posti dalla legislazione regionale;
- b) all'esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di

servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga *ex lege*;

- c) all’esistenza di concessioni demaniali marittime (fluviali o lacuali) assegnate ma non attive, per le quali avviare il procedimento di decadenza, al fine di renderle nuovamente disponibili;
 - d) alla valutazione qualitativa e non solo quantitativa, prendendo in considerazione “l’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi”, alla luce delle effettive possibilità di “sfruttamento economico delle coste”, come indicato dalla CGUE (Comune di Ginosa, punto 47).
- interesse transfrontaliero certo, da effettuarsi applicando al caso di specie i criteri oggettivi individuati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella definizione della nozione, con la precisazione che il ricorrere di uno solo dei seguenti criteri non determina di per sé l’esistenza dell’interesse:
- a) entità dell’importo della concessione in questione;
 - b) localizzazione della concessione;
 - c) caratteristiche tecniche e specifiche della concessione;
 - d) esistenza di istanze presentate da operatori situati in altri Stati membri, volte all’assegnazione della concessione;
 - e) accertamento in ordine alla circostanza che sussistano o meno concessioni rilasciate ad entità stabilite in altri Stati membri.

3.- di fornire alle amministrazioni comunali, con finalità di supporto nell’esercizio delle competenze ad esse attribuite, la ricostruzione del quadro normativo, come richiamato nelle premesse del presente atto e interpretato dalle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia.

4.- di puntualizzare, a beneficio delle amministrazioni comunali interessate, che le stesse – ad esito delle valutazioni in ordine alla scarsità della risorsa – potranno:

- a) in caso di accertata insussistenza dell’interesse transfrontaliero certo ovvero in assenza di scarsità della risorsa e di interesse transfrontaliero certo, procedere all’applicazione diretta della normativa nazionale in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali (articolo 3, Legge n. 118/2022);
- b) in caso di sussistenza dell’interesse transfrontaliero certo o in presenza di scarsità di risorsa e/o di interesse transfrontaliero certo, procedere ad una “proroga tecnica” delle precedenti concessioni in scadenza al 31/12/2023, previa indizione della procedura selettiva o comunque previa delibera di indirizzo all’indizione.

5.- di invitare le amministrazioni comunali a procedere, in ogni caso, all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime afferenti alle aree non ancora assegnate, e/o alle aree per le quali venga disposta la decadenza, ai sensi del punto 2, lettera c), al fine di permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga *ex lege*, nei limiti concessi dalla legislazione regionale per il rispetto della quota da riservare al pubblico uso ed alla libera balneazione, previa approvazione dei Piani Comunali delle Spiagge, laddove non esistenti ed in attuazione delle disposizioni dei medesimi Piani Comunali delle Spiagge (P.S.C.);

6.- di incaricare il Dipartimento proponente di dare ampia diffusione al presente provvedimento e curarne la notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

7.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

(MONTILLA)

IL PRESIDENTE

(OCCHIUTO)